



associazione nazionale dirigenti pubblici  
e alte professionalità della scuola

## Decreto “COESIONE”: la scheda dell’ANP

Il 7 maggio 2024 è stato pubblicato in G.U. il decreto-legge n. 60 *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*.

La norma prevede alcune misure di specifico interesse per il mondo della scuola che l’ANP valuta positivamente, in particolare l’individuazione di ulteriori risorse per consentire la stipula di nuovi contratti con i collaboratori scolastici con scadenza 15 giugno. Tale disposizione consente di mitigare, almeno parzialmente, il considerevole aggravio di lavoro riversatosi sulle scuole per l’attuazione del PNRR, venendo incontro alle richieste espresse in numerose occasioni dall’ANP.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA	
<b>Art. 29, c. 1</b>	<p>1. Al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle «regioni meno sviluppate» è autorizzato un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021 - 2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell’ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.3 «Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole» del PNRR.</p>
<b>Art. 29, c. 2</b>	<p>2. Al fine di potenziare l’istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate, è autorizzato un piano da 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di</p>

	<i>ammissibilità del predetto Programma, nonché' in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.</i>	specifiche competenze connesse con i relativi indirizzi di studio
<b>Art. 29, c. 3</b>	<i>3. Per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché' in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» del PNRR.</i>	La disposizione prevede l'assegnazione di ulteriori finanziamenti per potenziare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni  Tale previsione si inserisce nell'ambito delle politiche per la famiglia e la natalità
<b>Art. 29, c. 4</b>	<i>4. Anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito in esecuzione del piano «Agenda Sud», di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive di cui al terzo periodo, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 18,513 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 4,513 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle</i>	Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato attivati nei confronti dei collaboratori scolastici con scadenza 15 aprile 2024, la misura consente di stanziare ulteriori risorse per permettere alle istituzioni scolastiche la stipula di nuovi contratti fino al 15 giugno a favore del medesimo personale  In caso di rinuncia al nuovo contratto da parte dei collaboratori scolastici in servizio fino al 15 aprile scorso, le scuole possono scorrere la graduatoria di istituto per individuare altri aspiranti da contrattualizzare

	<i>finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.</i>	
<b>Art. 29, c. 5</b>	<p><i>5. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p><i>a) al comma 1-bis, la parola «contrattuali» è sostituita dalle seguenti: «dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro e non oltre il 20 maggio 2024»;</i></p> <p><i>b) al comma 1-ter, le parole «Entro il 1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 21 maggio al 5 giugno» e le parole «, entro il 15 aprile 2024,» sono soppresse.</i></p>	Vengono introdotte alcune modifiche al decreto <i>Anticipi</i> (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191) per ciò che riguarda la proroga degli assistenti amministrativi e tecnici PNRR e Agenda Sud: vengono riassegnati fondi alle istituzioni scolastiche che abbiano stipulato contratti a tale personale entro il 31 marzo e li abbiano inseriti a sistema entro il 20 maggio. Sui contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024, il MIM effettuerà un monitoraggio dal 21 maggio al 5 giugno